

CONTRATTO DI CESSIONE GRATUITA DELL'USO DI APPARECCHIE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI



Con la presente scrittura privata tra la Turriziani Petroli S.r.l., con sede legale in Roma-via Durban n 2 e sede amministrativa in Frosinone, Via Antonello da Messina n 2 iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone, P. IVA e Cod. fiscale n. 02124420601, REA di Frosinone n. 1530147, Società a Socio Unico, in persona del procuratore Dr. Giovanni Turriziani, nato a Roma il 02/10/1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, d'ora in avanti chiamata **"Comodante"**

e

la ditta Marciello Armando con sede legale in Ausonia (FR) contrada Panserta 10, partita iva 02928480603, numero REA 189217, nella persona dell'amministratore sig. Marciello Armando, nato a Formia il 14/12/1979, codice fiscale MRCRND79T14D708N, il quale per qualsiasi notifica o comunicazione relativa o comunque connessa al presente atto e ad ogni altro fine contrattuale elegge domicilio presso l'esercizio oggetto del presente contratto, di seguito denominato **"Gestore"/ "Comodatarario"**

si conviene quanto appresso:

MARCELLO ARMANDO
IMPIANTO ENI 16644
P.IVA 0776.952108
P.IVA 02928480603
C.F. MRC RND 79T14 D708N

PREMESSO

- a) La Comodante è proprietaria dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Ausonia (FR), S.S. 630 Ausonia Km 20+450.
- b) La Società Turriziani Petroli S.r.l. è riconosciuta per la caratterizzazione dei serbatoi e impianti con standard di elevata qualità e per la sua politica dei prezzi al mercato competitiva rispetto al bacino di utenze in essere nella zona.

TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

1) - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Comodante cede in uso gratuito al suddetto libero imprenditore i distributori, i serbatoi costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti nonché, le attrezzature necessarie al suo esercizio in buone condizioni di funzionamento, ubicato in **Ausonia (FR), S.S. 630 Ausonia Km 20+450, distinto in catasto al foglio 17 mappale 107 sub 1, Cat. E/3, rendita catastale € 3.255,00** corredato di bandiera e/o marchi designati dalla Comodante,

come tale facente parte della più ampia Azienda della Comodante stessa e più dettagliatamente descritto nel verbale di consistenza e consegna sottoscritto dalle parti e registrato, allegato sotto la lettera "A", a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Non sono in nessun caso oggetto di comodato le aree su cui insistono le attrezzature salvo quella non superiore a 25 mq di superficie adibita a ricovero del gestore, nonché i locali ad uso bar, ristorante, le officine, gli autolavaggi e tutto ciò che non sia espressamente ricompreso nell'elenco delle attrezzature oggetto di comodato ovvero previsto da nuovi interventi normativi: pertanto, le parti, ove lo vogliano, potranno concludere accordi separati a titolo oneroso per l'utilizzo di suddette aree ed esercizi da parte del gestore. Restano, comunque, escluse dal comodato tutte le aree (a cui non è riconnesso alcun diritto di utilizzo in via esclusiva o non esclusiva) per le quali risulta facoltà esclusiva della Comodante o di terzi da quest'ultima designati, disporre ogni utilizzo, servitù, sfruttamento, permanenza o passaggio per fini diversi da quelli stabiliti dal contratto, ivi compresi quelli che possono comportare un vantaggio economico alla Comodante, senza che il Comodatario possa vantare alcunché a titolo di partecipazione, indennità ovvero risarcimento danno.

2) SCOPO DEL CONTRATTO

L'impianto è concesso in comodato al solo scopo di vendere al pubblico, con le modalità e alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, dalle leggi vigenti, e dal presente contratto, tutti i tipi di carburanti, combustibili e lubrificanti per autoveicoli, forniti dalla Comodante o da altre Società da questa stessa designate, secondo il corrispondente contratto di fornitura che potrà essere stipulato solo a parte.

3) CONSEGNA DELL'IMPIANTO

L'impianto e le attrezzature costituenti lo stesso, dettagliatamente descritte nell'elenco allegato al presente contratto, vengono presi in consegna dal Comodatario, che li accetta dopo che lo stesso ha riconosciuto l'ottimo stato di funzionamento, la regolarità dell'istallazione e la presenza di tutti i requisiti necessari per l'utilizzo degli stessi, nonché l'idoneità, anche dal punto di vista normativo, al fine cui sono destinati contrattualmente.

4) - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è di sei anni e sei mesi a decorrere dal 20/02/2020 e in difetto di disdetta, da inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà di volta in volta tacitamente rinnovato per un periodo di tempo di sei anni. Entro i primi sei mesi dalla data di consegna entrambe le parti

Nel caso in cui non venisse indicato, di comune accordo tra i familiari, il soggetto che dovesse subentrare nel rapporto, la Comodante avrà facoltà insindacabile di scelta, nulla spettando ai richiedenti esclusi a titolo di indennità o risarcimento.

Nel caso di subentro come sopra, sarà comunque operante il periodo di prova a carico del familiare subentrante.

Qualora l'impianto sia affidato in gestione ad un'impresa familiare ovvero ad una società, sia essa di capitali o di persone, anche se di fatto, si ritiene che il contratto sia stato concluso in considerazione della struttura della società, delle persone dei soci, delle quote di partecipazione, nonché degli amministratori, per cui, l'amministratore garantisce, pena la risoluzione contrattuale, la sua presenza fisica sull'impianto nelle ore di aperture dello stesso.

Il Comodatario stesso dovrà comunicare immediatamente alla Comodante una qualsiasi modifica degli elementi essenziali menzionati, ovvero di qualsiasi altro importante mutamento della gestione della società; la Comodante stessa in difetto di comunicazione, ovvero in caso di mancata accettazione, potrà recedere senza preavviso dal presente contratto mediante invio di lettera raccomandata a.r. , senza che al Comodatario spetti indennità o risarcimento di danno alcuno.

In caso di contratto intestato a società legalmente costituita, sin da ora, la società gestrice dà atto che le condizioni previste nel presente articolo sono essenziali e ciò è tanto vero che in ipotesi contraria, l'impianto non sarebbe mai stato consegnato ed il presente contratto non sarebbe stato sottoscritto.

A tal fine si è concordemente stabilito che l'eventuale violazione delle pattuizioni di cui al presente articolo determineranno l'automatica risoluzione del contratto senza necessità di ulteriore messa in mora.

6) - USO DELL'IMPIANTO

Il Comodatario si obbliga ad osservare la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto e di tutte le attrezzature costituenti lo stesso, mantenendoli in situazione di ordine, pulizia e decoro nel pieno rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, avendo particolare riguardo alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente, anche nei periodi di chiusura, garantendo altresì la presenza costante di un numero adeguato di addetti al servizio al fine di assicurare il servizio pubblico di rifornimento.

Il Comodatario dichiara di conoscere tutte le norme di legge ed i regolamenti sia di diritto interno che di diritto comunitario, riguardanti la conduzione dell'impianto e l'uso degli apparecchi di distribuzione di carburanti e si impegna ad osservare e a far osservare tali disposizioni al personale di cui eventualmente si avvarrà nella gestione dello stesso.

MARCELLO ARMANDO
IMPIANTO ENI 18644
Tel. 0776 862108
PIVA 02038180603
C.F. MPG RND 79114 D708N

TURRIZIANI G. P.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

In particolare il Comodatario prende atto che sono a suo carico, tra le altre, le disposizioni e le cautele relative a:

- custodia e vendita di prodotti petroliferi;
- custodia ed utilizzo delle apparecchiature per la distribuzione dei carburanti;
- caratteristiche e taratura degli strumenti di misura;
- tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla riduzione al minimo dell'inquinamento ambientale da attuare attraverso controlli sulla tenuta dei serbatoi, che dovrà essere periodicamente verificata mediante il raffronto tra giacenze fisiche e contabili dei prodotti, sia sul corretto uso degli scarichi;
- normativa urbanistica;
- normativa del traffico urbano ed extraurbano;
- normativa sulla sicurezza stradale;
- sicurezza e prevenzioni infortuni nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare il Comodatario si obbliga, in qualità di imprenditore, a procedere, attraverso qualificata azienda, alla valutazione del rischio di cui all'art. 63 del sopracitato Decreto ed alla elaborazione del relativo documento di cui all'art. 4 comma 2°, non solo relativamente alla distribuzione carburanti, ma anche per tutte le altre eventuali attività da esso comunque esercitate, aggiornando tale valutazione ogni qualvolta dovesse essere intrapresa una nuova attività o siano modificate quelle esistenti nell'ambito dell'impianto ed adottando, sulla base della valutazione dei rischi, tutte quelle salvaguardie necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti;
- tutela della riservatezza dei dati personali dettate dalla legge 196/2003 e successive modificazioni.

Il Comodatario si obbliga, inoltre, ad osservare ed a far osservare oltre alle norme vigenti ed a quelle sopra riportate a titolo esemplificativo, anche le norme e le istruzioni che gli organi competenti, la Comodante ed i fornitori dei prodotti da questa nominati, ritenessero opportuno prescrivere al riguardo, in qualsiasi forma trasmessigli, rispondendo di qualsiasi inosservanza.

Il Comodatario si impegna a mantenere l'impianto costantemente rifornito dei quantitativi di prodotti proporzionati alla capacità di stoccaggio ed alle prevedibili vendite dell'impianto, al fine di garantire la regolarità del pubblico servizio di distribuzione.

Il Comodatario si obbliga a rispettare gli orari di apertura, chiusura e le turnazioni prescritti dalle competenti Autorità ovvero, in carenza, dalla Comodante, impegnandosi ad utilizzare le insegne pubblicitarie luminose quando la luce solare non sia sufficiente.

MARCO ANTONIO
IMPIANTO ENI 16644
T.C. 0776.952108
P.IVA 0692880603
C.F. MFC RNC 19T14 D708N
TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

Il comodatario si obbliga ad indossare e/o far indossare al proprio personale la divisa del marchio Agip/eni.

Il Comodatario si obbliga a consentire al personale della Comodante e/o della Compagnia Petrolifera l'effettuazione di controlli del registro dell'Agenzia delle Dogane e dei sigilli dei serbatoi degli impianti per accertare la provenienza e genuinità dei Carburanti.

Il Comodatario si obbliga a mantenere i sistemi gestionali asserviti con i POS e le apparecchiature di piazzale collegate agli stessi.

Il Gestore ha diritto di concedersi annualmente un periodo di riposo per cui l'esercizio dell'impianto a lui affidato potrà essere sospeso per due settimane consecutive ogni anno solare.

Al fine di contemperare le esigenze Aziendali con il diritto di cui sopra, il Gestore dovrà formalmente proporre alla Concessionaria o alla Società da essa designata entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo prescelto ed ottenere l'assenso prima di sospendere l'attività.

Il Comodatario si impegna altresì ad esporre ed a rispettare nella vendita al pubblico l'indicazione dei prezzi e, ove richiesto, delle caratteristiche dei prodotti come stabilito dalle disposizioni vigenti, dalla Comodante o dal fornitore dei prodotti da questa nominato che potranno sempre prescrivere al Comodatario di accettare a pagamento della merce speciali buoni emessi dalla Comodante, da Società da questa designate o dall'Autorità, il cui valore sarà accreditato al Comodatario secondo le procedure di volta in volta comunicate.

Il Comodatario si impegna a utilizzare tutte le attrezzature che la Comodante dovesse eventualmente destinare ad un miglior utilizzo dell'impianto, ivi comprese quelle telematiche e di automazione, secondo le direttive imposte dalla stessa ovvero secondo la diligenza richiesta dalla natura della attività.

Il Comodatario si dichiara a conoscenza, di quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 12.01.98 n° 37 e si obbliga in particolare ad assicurare un'adeguata informazione e formazione propria e del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio anche in relazione a quanto disposto dal Decreto ministeriale del 31 luglio 1934.

Il Comodatario nell'esercizio dell'impianto dovrà attenersi alle "Condizioni e precauzioni generali di gestione dell'impianto" (manuale di gestione operativa punti vendita) che dichiara di accettare, sottoscrivendone copia.

MARCELLO ARMANDO
IMPIANTO N° 16044
Tel. 0776 982128
P.IVA 02928480603
C.F. MRC RND 79T14 D708N
TURIZIANI PETROLI S.r.l.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turiziani)

in misura forfettaria, un corrispettivo correlato ai quantitativi di prodotto erogato con tali apparecchiature e/o metodologie.

9) - DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere la totalità del presente contratto nonché di apportare modifiche ed effettuare spostamenti delle attrezzature senza esplicita autorizzazione scritta della Comodante. In particolare il Gestore si obbliga:

- a) a curare personalmente ed imprenditorialmente l'esecuzione del contratto;
- b) in relazione all'oggetto del contratto a non mutare le scritte o insegne pubblicitarie anche luminose che la Comodante ha apposto o farà apporre nell'ambito dell'impianto.
- c) a non gestire od avere interesse in territorio nazionale nella gestione di altri impianti per la distribuzione di carburanti e combustibili per autoveicoli.

E' fatto altresì espresso divieto al Gestore di stipulare accordi di qualsiasi genere a titolo oneroso con terzi allo scopo di far subentrare questi ultimi nel rapporto di gestione con la Comodante. Il presente contratto è risolto nel caso che la gestione sia stata ottenuta mediante il suddetto rapporto a titolo oneroso con il Gestore uscente.

10) - MUTAZIONI RISPETTO ALLE SITUAZIONI DELL'IMPIANTO

E' facoltà insindacabile della Comodante chiudere, modificare, trasferire, rimuovere l'impianto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

Verificandosi gli eventi di cui sopra, nonché, nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione l'efficacia del decreto di concessione/autorizzazione o di ogni altra autorizzazione necessaria, il contratto sarà risolto automaticamente ed inderogabilmente per venire meno dell'oggetto senza che il gestore possa pretendere risarcimento dei danni.

Resta comunque stabilito quanto segue:

- a) Se l'impianto modificato o trasferito in altra località, dal titolare della concessione risulterà di equivalente importanza e complessità rispetto all'impianto originario resterà ferma la durata del contratto in corso per il periodo ancora mancante per il compimento della durata contrattuale relativa all'impianto originario stesso;
- b) nell'ipotesi che il nuovo impianto sia di importanza e complessità superiore a quello precedente, le parti stipuleranno un nuovo contratto alla stregua del primo e secondo comma dell'art.1;
- c) nell'ipotesi che il nuovo impianto risulti dalla concentrazione di più impianti, il contratto in essere si risolverà di diritto e la Comodante stipulerà, per il nuovo impianto risultante dalla detta concentrazione, un nuovo contratto di gestione alla stregua del primo e secondo comma dell'art.1 con uno solo dei Gestori i cui impianti siano stati concentrati o in via preferenziale con una regolare Società in cui gli stessi Gestori decidano di unirsi.

MARCIELLO ANTONIO
IMPIANTO ENI 16644
Tel. 0776 562108
P.IVA 02928480603
C.F. MPC RND 79T14 D708N
TURIZIANI PETROLI S.p.A.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turiziani)

La scelta del Gestore unico o la scelta tra due o più Società formate dai Gestori uscenti, sarà comunque fatta dalla Comodante;

d) nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione/autorizzazione relativa all'impianto in oggetto, con sostituzione di altra concessione/autorizzazione relativa ad un nuovo impianto e nel caso di trasferimento a terzi della concessione per vendita dell'impianto, avrà diritto alla continuità della gestione dell'impianto trasferito sul nuovo sito o con il nuovo titolare della concessione/autorizzazione fino alla scadenza del presente contratto;

e) in tutti i casi contemplati dalle precedenti lettere a), b), c), d) rimarrà fermo il periodo di prova che opererà comunque, a partire dalla consegna del nuovo impianto;

f) in tutti i casi contemplati dalle precedenti lettere sub a), b), c), d) i Gestori decadranno da ogni facoltà di gestire altro impianto qualora non accettino l'offerta della Comodante rispettivamente per l'impianto trasferito, concentrato, revocato o ceduto a terzi.

11) OBBLIGO DI ACQUISTO IN ESCLUSIVA E FIDEIUSSIONE

Il COMODATARIO si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, a vendere, ad acquistare e a reclamizzare esclusivamente carburanti, combustibili nonché lubrificanti direttamente immessi negli automezzi della clientela sul punto vendita, forniti dalla COMODANTE e/o dalle altre società da essa designate, essendo stabilito il divieto assoluto di commercializzare e di reclamizzare sull'impianto prodotti petroliferi di altre società.

In qualsiasi momento la COMODANTE potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere una fideiussione bancaria o assicurativa "anche a favore di terzi" da parte del COMODATARIO per un ammontare adeguatamente sufficiente a garantire le proprie forniture; qualora il COMODATARIO non dovesse adempiere nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, tale comportamento verrà considerato quale grave inadempimento con tutte le connesse conseguenze.

12) PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO DEI CARBURANTI, PROMOZIONI E TUTELA DELL'IMMAGINE

Fermo restando il diritto riconosciuto in capo al COMODATARIO di fissare a propria discrezione, i prezzi dei prodotti commercializzati, ciò nonostante, in considerazione del fatto che intento comune tra le parti è quello di rendere competitivo e produttivo l'impianto di proprietà della COMODANTE che altresì è titolare della relativa autorizzazione, il COMODATARIO si impegna a considerare come prezzo massimo di vendita al pubblico quello consigliato dalla COMODANTE ovvero dalla società da questa incaricata della fornitura e conseguentemente si impegna a considerare come vincolante il prezzo

MARCELLO ANMANDO
IMPIANTO ENI 16644
Tel. 079 957108
P.IVA 02925480603
C.F. MPC RND 79T14 D708N
TURRIZIANI PETROLI S.p.A.
Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

massimo al fine di non alterare le capacità concorrenziali ed acquisitive di maggiori quote di mercato.

Per raggiungere l'obiettivo comune di cui sopra, il COMODATARIO si impegna ad aderire a tutte le campagne promozionali che la COMODANTE ovvero la società da questa incaricata della fornitura o somministrazione dei prodotti riterranno opportuno praticare nell'impianto oggetto di comodato.

Altresì il COMODATARIO si impegna a comunicare alla COMODANTE tutte le attività promozionali, intendendosi per tali, ogni attività tendente ad incrementare le vendite di un prodotto mediante erogazione gratuita di altri prodotti o servizi o mediante la concessione di sconti, che intendesse effettuare di propria iniziativa sull'impianto.

In occasione dell'applicazione di sconti al prezzo di acquisto dei prodotti commerciati nell'impianto, il COMODATARIO si impegna ad esporre e pubblicare i soli prezzi effettivamente praticati alla clientela, adeguandosi di volta in volta alle normative in tal senso, evitando comunque ogni tipo di pubblicità ingannevole.

IL COMODATARIO si impegna a tutelare con ogni accorgimento necessario l'immagine commerciale della COMODANTE: a tale riguardo l'eventuale utilizzo del marchio della COMODANTE in occasione di partecipazioni a manifestazioni commerciali, sportive e culturali dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla COMODANTE stessa, pena l'interdizione dall'uso.

13) - CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Il Gestore si obbliga a mantenere sotto controllo, facendo uso dei mezzi tecnici in dotazione all'impianto, la tenuta dei serbatoi ed il funzionamento dei dispositivi di misurazione per la erogazione ed a notificare immediatamente alla Comodante gli eventuali difetti riscontrati, confrontando quotidianamente le risultanze del Registro UTE con le effettive giacenze dei serbatoi.

Resta inteso che la Comodante non risponde di eventuali conseguenti perdite di merci salvo che siano derivate da usura di organi o da difetti di installazione e sempre che siano stati notificati immediatamente dal Gestore.

In proposito questi si impegna a verificare ogni settimana eventuali deficienze, fermo restando l'obbligo di notifica immediata delle deficienze stesse, comunque rilevate, onde stimolare la Comodante ai debiti e tempestivi controlli.

14) - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI SIGILLI

E' fatto tassativo divieto al Gestore di manomettere per qualsiasi ragione i sigilli apposti dalla Comodante al fine di garantire la genuinità dei prodotti e quanti altri apposti dalle competenti Autorità.

IMPRESA TURRIZIANI
 IMPIANTO EN 16644
 Tel. 0776.920108
 P.IVA 02928480603
 C.F. MFC RND 79114 D708N
 Il Procuratore
 (Dott. Giovanni Turriziani)

sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle Parti si impegna a trattare ogni dato personale di cui verrà a conoscenza a qualsivoglia titolo e/o causa nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, nonché il Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679).

Il Comodatario dovrà trattare come strettamente riservate (e non divulgare né usare

per scopi diversi dall'adempimento dei suoi obblighi e dall'esercizio dei suoi diritti ai sensi del Contratto) tutti i dati e le informazioni ricevute o ottenute in seguito alla sottoscrizione o esecuzione del Contratto che si riferiscano a:

- a) le trattative relative al Contratto;
- b) l'oggetto, le disposizioni o l'esecuzione del Contratto;
- c) qualsiasi aspetto dell'Attività.

21) RISOLUZIONE DI DIRITTO

Il presente contratto si intende risolto di diritto senza alcun indennizzo o risarcimento ai danni qualora intervenga uno dei seguenti fatti che saranno comunicati per iscritto al Comodatario:

- revoca o annullamento della concessione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto;
- revoca o annullamento di qualsiasi altra autorizzazione che impedisca il regolare funzionamento dell'impianto;
- scadenza del contratto di disponibilità del suolo su cui sorge l'impianto.

Verificandosi una di queste ipotesi il Gestore dovrà riconsegnare alla Comodante tutto quanto oggetto del presente contratto entro il termine fissato dalla Comodante (che in ogni caso dovrà sempre cercare di informare il Gestore con il maggior anticipo possibile in modo che la Comodante stessa possa tempestivamente adempiere ai suoi obblighi senza danni e perdite;

- stato di insolvenza del gestore;
- inottemperanza del gestore al rispetto delle regole di prudenza nell'uso dell'impianto.

In caso di ritardo nella consegna dell'impianto, si applicheranno a carico del Gestore le penalità previste dal successivo art. 24).

22) - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilito nel contratto di fornitura, stipulato tra le medesime parti;



MARCELLO ARMANDO
IMPIANTO L. 116644
Tel. 0776/492108
P.IVA 02923480603
C.F. MRC RNU 75114 D706N
TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

b) violazione nell'acquisto e/o nella rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base alle normative vigenti;

c) comprovata alterazione o manipolazione da parte del Comodatario, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;

d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria;

e) grave o ripetuta violazione, contestata dalla Comodante, di disposizioni di legge decreti e normative di attuazione che possano determinare in modo certo ed univoco, danni alla Comodante;

f) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio;

g) cessione del contratto o modifica della titolarità della gestione;

h) obbligo di acquisto in esclusiva e fideiussione;

i) chiusura dell'impianto.

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento stesso in cui la Comodante dichiarerà al Comodatario che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa invocata.

23) - FATTI PENALMENTE SANZIONABILI

In caso di commissione di reati, anche fiscali (purché, non conseguenti a meri errori materiali di trascrizione di dati sul registro UTF o IVA) attinenti all'esercizio degli impianti risultanti da comunicazioni giudiziarie o verbali dell'Amministrazione Finanziaria competente da essa accertati, il Gestore si obbliga a riconsegnare immediatamente l'impianto all'impresa petrolifera e il contratto rimane sospeso nella sua efficacia.

Nel caso che intervenga un decreto non impugnato o una sentenza definitiva di condanna il contratto sarà risolto a tutti gli effetti di cui all'art.1453 c.c.; nel caso invece, che il Gestore venga assolto con sentenza definitiva, il contratto riprenderà a decorrere per tutto il tempo che ancora mancava alla sua consumazione prima del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, la gestione dell'impianto è provvisoriamente assunta a cura della Comodante, la quale in caso di restituzione al precedente Gestore, corrisponderà a quest'ultimo il lucro cessante delle vendite da lui non effettuate secondo la media dei suoi guadagni nell'ultimo triennio o comunque nel periodo eventualmente inferiore. Tali guadagni saranno corrisposti con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT "costo della vita".

Quanto sopra previsto sarà applicato anche in caso di commissione di reati anche fiscali del personale dipendente dal Gestore, salvo che si tratti di responsabilità da attribuire soltanto al personale medesimo e che vengano presi dal Gestore adeguati provvedimenti nei suoi confronti.

24) - PENALI

In tutti i casi in cui, a seguito di cessazione o risoluzione del presente contratto, il Gestore non ottemperi all'obbligo della riconsegna dell'impianto, nei termini previsti dai precedenti articoli o in quelli prescritti dalla Comodante per altri casi, si applicherà a suo carico una penale giornaliera di **EURO 500,00** (cinquecento/00).

E' convenuto altresì che la Comodante rileverà, al valore commerciale di perizia, le eventuali attrezzature che il Gestore avesse installato nel punto di vendita da lui gestito in seguito a precisa autorizzazione scritta della Comodante. All'atto della riconsegna dell'impianto, a qualunque motivo dovuta, si procederà alla inventariazione della merce di proprietà del Gestore e l'importo della stessa sarà rimborsato al Gestore stesso ed agli aventi causa dal Gestore entrante.

25) RINUNCIA

Il fatto che in qualsiasi momento la Comodante non esiga dal Comodatario l'adempimento di uno qualsiasi dei termini delle condizioni e/o delle pattuizioni qui concordate non dovrà essere considerato quale rinuncia ad ottenere tale adempimento, potendo la Comodante in qualsiasi momento chiedere al Comodatario l'esatto e completo adempimento di tali termini, condizioni e pattuizioni.

26) RINVIO

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente contratto varrà tra le parti la disciplina del codice civile e degli istituti previsti dalle norme vigenti.

All'efficacia delle norme di legge attuali sono inscindibilmente connessi gli articoli del presente contratto che nella sostanza vi si riferiscono.

27) FORO ELETTIVO

Qualunque controversia tra le parti sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Frosinone così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

28) - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto la Comodante dichiara di eleggere domicilio nel luogo indicato in epigrafe e il Gestore presso l'impianto di cui all'art.1, riconoscendo che ogni comunicazione o atto notificato nei luoghi suddetti, anche se non più abitati, sarà intendersi come regolarmente notificato senza possibilità di eccezione alcuna da parte del destinatario.

29) - SPESE DI CONTRATTO

Le spese relative al presente contratto ed alla sua registrazione sono a carico del Gestore.

30) CONFORMITA' NORMATIVA

BARCELLO ARMANDO
IMPIANTISTA
Tel. 0776 952108
P.IVA 02928480603
C.F. MRC RND 79T14 D708N
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turicchi)

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni diverso accordo od intesa in merito, sia scritta, sia verbale esistente tra le parti e/o i loro danti causa.

Questo contratto rimarrà in vigore anche successivamente alla sua esecuzione, in relazione agli obblighi derivanti dallo stesso che non siano estinti per effetto dell'esecuzione.

Tuttavia, a richiesta del Comodatario o della Comodante gli accordi qui contenuti saranno, in tutto od in parte in qualsiasi momento, riprodotti in documenti separati e distinti, fermi restando il contenuto e le condizioni della pattuizione.

Qualora una qualsiasi clausola o disposizione del presente contratto venisse giudicata invalida od inefficace, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo si stabilisce che questa stessa si considererà scindibile dal contratto stesso permanendo pienamente efficaci e valide le rimanti clausole e disposizioni, sempreché la stessa non sia considerata essenziale ai fini del presente contratto, nel qual caso si considererà sostituita da diversa clausola o disposizione anche di legge consentita, avente contenuto il più possibile simile a quello della clausola o disposizione invalida od inefficace.

Qualsiasi modifica a questo contratto non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

31) CLAUSOLA RISOLUTIVA PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ex D.Lgs 231/01

Il sottoscritto Marciello Armando, in relazione al presente contratto dichiara di essere a conoscenza dei principi, norme e disposizioni previste dal Codice Etico e sistema Sanzionatorio adottati dalla Turriziani Petroli srl e dei quali è possibile visionare, in ogni momento, copia sul sito web aziendale: www.turrizianipetroli.com. A tal riguardo, il sottoscritto Marciello Armando si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni del Codice Etico e del Sistema Sanzionatorio della Turriziani Petroli srl e comunque tale da non esporre la società stessa al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/01 e smi, nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza della Società.

L'inosservanza di tale impegno, da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la società Comodante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni (quali a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e smi) e la tutela dei propri diritti in tutte le sedi competenti a favore della società.

MARCELLO ARMANDO
IMPIANTO ENI 16644
Tel. 0776 652108
P.IVA 03926980603
C.F. MFC RND 79T14 D708N
TURRIZIANI PETROLI S.R.L.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

Frosinone, li

LA COMODANTE
TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

IL COMODATARIO

MARCIELLO ARMANDO
IMPIANTO ENI 10644
Tel. 0776.452108
P.IVA 02928480603
C.F. MPC RND 79T14 D708N

Si approvano specificatamente per iscritto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., le clausole di cui agli articoli:

- 1 (oggetto del contratto)
- 4 (durata del contratto)
- 5 (titolarità del contratto)
- 9 (divieto di cessione totale del contratto e di modifica dell'impianto)
- 10 (mutazioni rispetto alle situazioni attuali dell'impianto)
- 11 (obbligo di acquisto in esclusiva e fideiussione)
- 17 (certificazione antimafia)
- 20 (Consenso per il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e smi e Riservatezza)
- 21 (risoluzione di diritto)
- 22 (clausola risolutiva espressa)
- 23 (fatti penalmente sanzionabili)
- 24 (penali)
- 27 (Foro elettivo)

Frosinone, li 12/02/2020



LA COMODANTE

TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
Il Procuratore
(Dott. Giovanni Turriziani)

IL COMODATARIO

MARCIELLO ARMANDO
IMPIANTO ENI 10644
Tel. 0776.452108
P.IVA 02928480603
C.F. MPC RND 79T14 D708N



REGISTRATO A FROSINONE IL 13 FEB. 2020
AL N. 288 SERIE 3
IMPORTO € 200,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Tullio Alessandra



Allegato A

ELENCO ATTREZZATURE E MATERIALI COSTITUENTI L'IMPIANTO CARBURANTI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO DI CESSIONE IN USO GRATUITO.

- N° 1 colonnina a doppia erogazione per gasolio e Benzina super Senza Piombo;
- N° 1 colonnina a semplice erogazione per Benzina super Senza Piombo;
- N° 1 colonnina a semplice erogazione per Gasolio;
- N° 1 colonnina a doppia erogazione per Benzina super Senza Piombo;
- N° 1 consolle gestionale marca Gilbarco completa di monitor e stampante;
- N° 1 terminale self-service di piazzale marca Gilbarco modello SPOT OPT;
- N° 1 serbatoio da mc. 3 per benzina Super Senza Piombo;
- N° 1 serbatoio da mc. 20 per gasolio;
- N° 2 serbatoi da mc. 10 per benzina Super Senza Piombo;
- N° 1 serbatoio da 300 litri per il contenimento di olio esausto;
- N° 1 pensilina metallica di copertura delle isole di erogazione;
- N. 1 compressore aria 50 litri;
- N. 6 estintori kg 6;
- Impianto di videosorveglianza.

Frosinone li 12/02/2020



LA COMODANTE

TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
Il Proc.
(Dott. Giovanni)



IL COMODATARIO

MARCIELLO ARMANDO
IMPIANTO ENI 10644
P.IVA 02928480603
C.F. MPC RND 79T14 D708N

Autogratia Autogratia

REGISTRATO A FROSINONE IL 13 FEB. 2020

AL N. 288 SERIE 3

IMPORTO € 200,00 + I

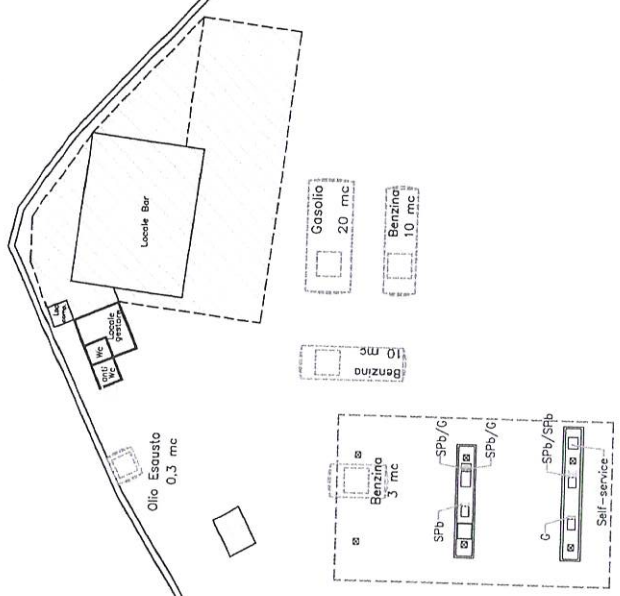
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Toti Alessandra

MARCILO ARMANDO
 IMPIANTO ENI 16644
 P.IVA 02928480603
 C.F. MRC RND 79114 D708N

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €1,00
 UNO/00

Entrate
 00034077 000065EF WDWU8001
 00070362 29/08/2018 10:22:17
 4578-00010 498540028E817D7D
 IDENTIFICATIVO : 01171252342383

0 1 17 125234 238 3



TURRIZIANI PETROLI S.r.l.
 Il Procuratore
 (Dott. Giovanni Turriziani)

S.R. 630 - "Ausonia"

Cassino



P.V. AUSONIA - S.R. 630 Ausonia km21+500									
CONSISTENZA IMPIANTO									
EROGATORI/SELF					SERBATOI				
QUANT.	TIPO	QUANT.	PROD.	MC	QUANT.	PROD.	MC		
N°1	MPD 2/4	N°1	Gasolio	20	N°1	Gasolio	20		
N°1	SPb/SPb	N°2	SPb	10	N°1	SPb	10		
N°1	G	N°1	SPb	3	N°1	SPb	3		
N°1	SPb	N°1	Olio Esausto	0,3	N°1	Olio Esausto	0,3		
N°1	Self-Service								
500 lt di olio lubrificante in confezioni sigillate									

ACCESATO 17/01/2020
 REGISTRATO A FROSINONE IL 13 FEB 2020
 AL N. 288 SERIE 3
 IMPORTO €20,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO
 Toti Alessandro

